

Convention dei conservatori e dei giudici del registro delle imprese della Lombardia

I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SRL

- *DEPOSITO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE*
- *ATTI ISCRIVIBILI: TRA COMPLETEZZA E TIPICITÀ*

Mantova 21 marzo 2011

I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SRL:

DEPOSITO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

ART. 2470 c.c.

- *c. 1: Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del **deposito** di cui al successivo comma.*
- *c. 2: L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere **depositato** entro trenta giorni a cura del notaio autenticante presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.*
- *c. 3: Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella che tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'**iscrizione** nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. (...)*
- *art. 2470 u.c.: Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.*

(tali dichiarazioni, in base ai precedenti comma, sono 'depositate per l'iscrizione')

I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SRL:

DEPOSITO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 2471 c.c Espropriazione della partecipazione

*(...) Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva **iscrizione** nel registro delle imprese.*

Art. 2472 c.c. Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti

*Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente per il periodo di tre anni dall'**iscrizione** del trasferimento nel registro delle imprese per i versamenti ancora dovuti*

I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SRL:

DEPOSITO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Deposito inteso come ‘protocollazione’ e non in senso tecnico.



Il deposito di un atto nel registro delle imprese è definito dall’art. 14 c. 7 dpr 581/1995:

*“...L’ufficio accetta l’atto soggetto a deposito e procede secondo tecniche informatiche alla archiviazione dello stesso e di tutti i documenti allegati nonché **alla memorizzazione degli estremi dell’atto nel registro delle imprese, a fini di mera ricognizione dell’avvenuto deposito**”* (es. deposito del bilancio d’esercizio, art. 2435 c.c.; deposito dello statuto aggiornato, art. 2436 c. 6 c.c.).

Per ‘iscrizione di un atto’ invece si intende (art. 11 c. 8 dpr 581/1995):

*“...L’iscrizione consiste nell’inserimento nella memoria dell’elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico su terminali per la visura diretta del numero dell’iscrizione **e dei dati contenuti nel modello di domanda**”.*

I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SRL:

DEPOSITO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il deposito inteso come mera protocollazione non permette alcuna conoscenza dell'atto ai terzi, che possono visionare (sino all'evasione del protocollo) solo la cd. 'visura di protocollo', cioè l'*output* che contiene l'elenco dei protocolli riferiti alla singola impresa.

La visura di protocollo contiene meno informazioni della ricevuta di protocollo, rilasciata all'interessato (artt. 6 e 11 c. 5 dpr 581/1995; art. 8 legge 241/1990; dpcm 6 maggio 2010), che documenta, oltre all'ufficio del registro delle imprese destinatario:

1. data e numero di protocollo;
2. elementi di identificazione dell'imprenditore e codice fiscale;
3. descrizione generica dell'oggetto della domanda;
4. responsabile del procedimento e addetto che ha in carico la pratica;
5. importi eventualmente prelevati;
6. eventuali annotazioni.

I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SRL:

DEPOSITO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il deposito, inteso come mera protocollazione di una domanda di iscrizione, è il momento in cui l'atto di trasferimento di quote di srl diviene efficace verso la società?

O tale effetto deriva (e 'data') invece dall'iscrizione dell'atto?

(fermi gli effetti derivanti dalla presenza di eventuali clausole statutarie di intrasferibilità, prelazione o gradimento; art. 2469 c.c.)

I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SRL:

DEPOSITO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Prima ipotesi – L'efficacia decorre dal deposito, cioè dal ricevimento/protocollazione dell'atto da parte dell'ufficio del registro delle imprese:

Quid iuris in caso di:

- rifiuto di iscrizione dell'atto nel registro delle imprese?
- necessità di convocare l'assemblea dei soci nella fase compresa tra deposito e iscrizione dell'atto (quando il neosocio non è conosciuto dagli amministratori in base alla pubblicità del R.I.) ?
- (in caso di cessione plurima della stessa quota) se il secondo acquirente (in base alla data dell'atto) è 'secondo' a 'depositare' ma 'primo' ad iscrivere?
- decorrenza del termine per sanzionare la dichiarazione di unicità/pluralità dei soci, posta a carico degli amministratori (art. 2470 commi 4 e 5)?

I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SRL:

DEPOSITO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Dall'entrata in vigore della cd. Legge Mancino (L. n. 310/1993) il 'procedimento' di acquisto della titolarità delle quote nelle srl è sempre stato strutturato in tre fasi sequenziali (P. REVIGLIONO, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, 1998, pp. 93 ss.):

- a) conclusione dell'atto di trasferimento;
- b) pubblicità dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese;
- c) richiesta di iscrizione dell'acquirente nel libro dei soci. Da tale iscrizione decorreva la qualità di socio. Tale iscrizione poteva essere chiesta solo dopo l'adempimento *b*).

Dall'1 gennaio 2004 – in seguito alla riforma introdotta dal d.lgs. 6/2003 – l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese costituisce inoltre:

adempimento decisivo per risolvere eventuali controversie tra più acquirenti della quota dallo stesso dante causa.

I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SRL:

DEPOSITO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Dal momento del ‘**deposito**’ nel registro delle imprese l’acquirente era legittimato a chiedere l’iscrizione nel libro dei soci

(dottrina autorevole riteneva però necessaria l’iscrizione e non il deposito-protocollazione dell’atto nel registro delle imprese per legittimare la richiesta di iscrizione nel libro dei soci v. C. Ibba in G. MARASÀ C. IBBA, *Il registro delle imprese. Il diritto attuale*, 1997, p. 245; SPADA, *La ‘legge Mancino’ e la circolazione della ricchezza imprenditoriale: forma degli atti e funzioni di polizia*, in Riv. dir. comm., 1994, I, pp. 292 ss.).

I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SRL:

DEPOSITO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Se il nuovo art. 2470 c. 1 venisse inteso in senso letterale si produrrebbe un'inversione delle due fasi temporali: prima si diventerebbe socio verso la società e poi titolare della quota in modo opponibile ai terzi.

(contra v. G. MARASÀ, *Soppressione del libro dei soci nella srl e sue conseguenze*, in *Scritti in onore di Umberto Belviso*, 2009.

I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SRL:

DEPOSITO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Seconda ipotesi: deposito = iscrizione

La locuzione ‘deposito’ è reinterpretata in ‘iscrizione’ (in questo senso v. MARASÀ, *Soppressione del libro dei soci, cit.*, che parla di ‘*imprecisione terminologica*’ del legislatore).

In questo modo si elimina la differenza altrimenti esistente tra primo e terzo comma dell’art. 2470: l’atto è efficace verso la società nello stesso momento in cui diviene opponibile ai terzi (salve eventuali clausole statutarie di intrasferibilità, prelazione o gradimento).

I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SRL:

DEPOSITO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Ipotesi intermedia (V. DONATIVI, *Dal libro dei soci al registro delle imprese: profili sistematici*, in *Le Società*, 11/2009, p. 1364 e nota 45):

L'efficacia decorre dal deposito-protocollazione ma gli effetti sono risolutivamente condizionati al rifiuto di iscrizione.



L'iscrizione, viceversa, 'consolida' gli effetti e l'acquisto della qualità di socio (fermi restando gli effetti delle clausole di prelazione o gradimento).

Questa soluzione evita in parte i problemi operativi, visti sopra (slide n. 7), che derivano dalla prima ipotesi esaminata (mero deposito). Resta l'inconveniente della non conoscibilità del neosocio da parte degli amministratori e il problema del termine per la dichiarazione degli amministratori (commi 4 e 5 art. 2470 c.c.) in caso di iscrizione avvenuta, per qualsiasi motivo, a ridosso del trentesimo giorno dalla protocollazione.

I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SRL - ATTI ISCRIVIBILI: TRA COMPLETEZZA E TIPICITÀ

Nella categoria ‘atti di trasferimento’ rientrano gli atti di trasferimento (su base volontaria o coattiva) a titolo oneroso o gratuito, del diritto di proprietà sulla quota.

Vi rientrano anche gli atti di trasferimento dei diritti reali cd. ‘minori’, quali usufrutto e pegno (art. 2471 bis; per questi ultimi non è espressamente prevista l’iscrizione nel registro ma questa è quasi unanimemente ammessa da dottrina e giurisprudenza).

Vanno iscritti – in base al principio di completezza delle iscrizioni – anche i provvedimenti giudiziari che dispongano in merito alla validità/efficacia degli atti di trasferimento già iscritti, ovvero i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 2932 c.c.

Sono iscrivibili nel registro delle imprese anche:

- a) pignoramenti (art. 2471 c.c.);
- b) sequestri delle quote di partecipazione (convenzionale, giudiziario, conservativo; v. legge 94/2009 – che ha riscritto l’art. 104 disp. att. cpp – e prescrive l’iscrizione nel registro delle imprese del sequestro preventivo penale);
- c) deposito della domanda di arbitrato (art. 35 d. lgs. 5/2003; se relativa a liti in cui sia coinvolta la società; es. controversia sorta in merito all’interpretazione delle clausole statutarie di intrasferibilità, prelazione o gradimento).

I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SRL - ATTI ISCRIVIBILI: TRA COMPLETEZZA E TIPICITÀ

CASO 1: provvedimenti giudiziari URGENTI contenenti ordini di iscrizione (o cancellazione) nel registro ai sensi dell'art. 700 cpc.

Prassi operativa dell'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano: viene eseguito l'ordine di iscrizione (se la CCIAA può intervenire nel processo cautelare può essere sollevata l'incompetenza del giudice civile).

Dopo l'iscrizione è necessario valutare se chiedere la cancellazione al giudice del registro delle imprese.

La competenza spetta infatti al giudice del registro delle imprese (che può disporre iscrizioni o cancellazioni urgenti in tempi altrettanto rapidi).

I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SRL - ATTI ISCRIVIBILI: TRA COMPLETEZZA E TIPICITÀ

CASO 2: Domanda giudiziale volta a far dichiarare la nullità, l'annullamento, la simulazione (...) dell'atto di trasferimento di quote.

La pubblicità di questi atti potrebbe essere utile al ricorrente per la prenotazione degli effetti favorevoli della successiva sentenza (...fermo restando che non è applicabile l'art. 2652 c.c. n. 6 né l'art. 2690 n. 3, nonostante le quote di srl siano assimilate, dalla giurisprudenza e da autorevole dottrina, a 'beni mobili registrati').

Tali effetti favorevoli scaturirebbero per alcuni dall'iscrizione della domanda (art. 2193 c.c.); altri ritengono che l'iscrizione potrebbe almeno impedire la formazione della 'buona fede' in capo al potenziale acquirente.

In dottrina, contro la tesi dell'iscrivibilità degli atti introduttivi di giudizi v. MARASÀ, *Soppressione del libro dei soci, cit.*, C. IBBA, *Cessioni di quote di srl e domande giudiziali: pubblicità d'impresa vs. pubblicità immobiliare*, in Riv. dir. priv., 2007, pp. 400 ss.; in senso favorevole v. V. DONATIVI, *La pubblicità legale delle società di capitali. Tensioni evolutive e nuove fattispecie*, 2006, pp. 446 ss.